

D.g.r. 20 marzo 2012 - n.IX/3153
Indirizzi regionali in materia di tirocini

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «*Il mercato del lavoro in Lombardia*» ed in particolare:
 - l'art. 18 comma 1, che prevede che la Regione promuova e incentivi i tirocini formativi e di orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
 - l'art. 18 comma 2, che attribuisce la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini alla Giunta Regionale, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 21, comma 4, che prevede che si possano svolgere percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo;

Visto l'art. 11 «*Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini*» del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede:

- che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi solo da soggetti in possesso di specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime;
- unicamente a favore dei neo diplomati e neo laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo, con durata non superiore a sei mesi proroghe comprese;
- che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con la nuova disciplina, l'art. 18 della legge 26 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione;

Richiamata la Circolare n. 24 del 12 settembre 2011 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornendo «*I primi indirizzi operativi ai fini di una corretta applicazione della nuova disciplina*» ha precisato che non rientrano nel campo di applicazione del decreto i tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti a favore di soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, nonché altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni;

Preso atto che la richiamata Circolare ministeriale auspica che le Regioni adottino le regolamentazioni di competenza e che pertanto le Regioni sono chiamate ad intervenire tempestivamente sulla materia dei tirocini formativi onde adeguare la nuova normativa alle esigenze del mercato del lavoro regionale;

Dato atto che il d.d.u.o. del 31 marzo 2009 n. 3104 avente ad oggetto «*Linee guida per lo svolgimento dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale attraverso l'alternanza scuola lavoro*» stabilisce i criteri per l'attuazione dei tirocini curriculari dei percorsi di IFP;

Dato atto che finora in Regione Lombardia i tirocini formativi e di orientamento sono attuati secondo la normativa nazionale esistente e che si rende necessario, pertanto, un intervento regionale che recependo le recenti modifiche contenute nell'art. 11 del suddetto decreto legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, definisca l'assetto operativo ed amministrativo per lo svolgimento dei tirocini che tenga conto delle esigenze del tessuto produttivo e dei cittadini del territorio regionale;

Ritenuto di ricostruire un quadro organico della disciplina dei tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali di tutela, come definiti dall'art. 11 decreto legge 138/2011, al fine di:

- b) adottare un quadro unitario di «standard minimi» per l'attuazione delle diverse tipologie di tirocini che rinvii per tutti gli aspetti già regolati agli specifici ambiti normativi;
- c) correggere l'uso distorto dei tirocini con adeguate forme di tutela dei tirocinanti, stabilendone i limiti alla reiterazione, il rapporto tra il numero dei tirocinanti presenti contemporaneamente in impresa e le dimensioni del soggetto ospitante, i requisiti e le funzioni dei Tutor, la modulazione della durata del tirocinio in base alle attività oggetto del progetto formativo e alla tipologia dei tirocini, la riconoscibilità e la certificazione delle competenze in esito;

Considerata la necessità di introdurre nei suddetti «*Indirizzi regionali in materia di tirocini*», oltre ai neodiplomati e neolaureati, ulteriori tipologie di destinatari collegate direttamente alle finalità dell'inserimento o reinserimento lavorativo di inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 22/2006, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione si sono espressi favorevolmente, in data 6 dicembre 2011, come da verbale agli atti della DG IFL, sulla proposta di «*Indirizzi Regionali in materia di Tirocini*», di cui allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che in data 12 Marzo 2012 la Commissione Consiliare competente ha espresso parere favorevole;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di «*Indirizzi regionali in materia di Tirocini*», Allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi della l.r. 22/2006;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della direzione generale Occupazione e Politiche del Lavoro.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

- a) migliorare l'accesso al mercato del lavoro, con attenzione prioritaria ai giovani, attraverso la riconduzione dell'uso dei tirocini formativi alla loro caratteristica di misura formativa di politica attiva del lavoro;

INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI**Oggetto e ambito di applicazione**

I presenti indirizzi regionali in materia di tirocini sono emanati in osservanza dei livelli di tutela essenziali fissati dall'art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia", dall'art. 21, comma 4, della legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia".

L'istituto del tirocinio non costituisce rapporto di lavoro bensì periodo di formazione e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, con sedi operative ubicate sul territorio regionale.

Non rientrano nel campo di applicazione dei presenti indirizzi regionali le esperienze dei periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera c), della legge 14 settembre 2011 n. 148, comprensivi dei tirocini di adattamento previsti dall'art. 4, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.

Tipologie di tirocinio

In relazione alle finalità perseguite, i tirocini sono classificabili come segue:

- a. tirocini curriculari, finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, previsti nei piani di studio nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, compresi quelli di formazione regolamentata, nonché del sistema universitario o del sistema di formazione terziario.
- b. tirocini extra-curriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale, ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Tirocini curriculari

Sono destinatari dei tirocini curriculari i seguenti soggetti, cittadini dell'Unione europea, o provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarità, sul territorio regionale:

- a) studenti che abbiano compiuto i 15 anni di età, iscritti a percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione presso un'istituzione scolastica secondaria superiore o un'istituzione formativa regionale accreditata ai sensi della legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19;
- b) studenti iscritti a percorsi di Diploma Professionale regionale di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) ovvero di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- c) studenti iscritti a corsi universitari (lauree, master, dottorati di ricerca), ovvero a percorsi di alta formazione svolti presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);
- d) studenti iscritti a master realizzati da istituti di alta formazione o scuole di management pubbliche o private, accreditati da Enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale.

I tirocini curriculari sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di avvio e cessazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.

Tirocini extracurriculari

1. Rientrano nell'ambito dei tirocini extracurriculari i tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neo-qualificati o neodiplomati del sistema di istruzione e formazione professionale, ai neodiplomati del sistema di Istruzione ed ai neolaureati, e promossi entro dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo.
2. Rientrano altresì nell'ambito dei tirocini extracurriculari i tirocini con finalità di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a:
 - a. inoccupati, ivi compresi i soggetti di cui al precedente comma 1;
 - b. disoccupati;
 - c. immigrati con regolare permesso di soggiorno;
 - d. persone con disabilità di cui alla legge 23 marzo 1999 n. 68;
 - e. soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381, compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
 - f. ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni e dalle Province.
3. In rapporto alla specifica funzione di addestramento pratico ed alla temporalità, sono ammessi i tirocini estivi promossi a favore degli studenti, di età non inferiore a 15 anni, del secondo ciclo del sistema educativo e di livello terziario, realizzati durante la sospensione estiva delle attività didattiche, per un periodo non superiore a tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini nello stesso periodo.

Soggetti del tirocinio

Per la realizzazione dei tirocini è necessaria la partecipazione dei seguenti soggetti:

- a. il promotore, soggetto terzo rispetto sia all'azienda ospitante sia al tirocinante, che ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.
- b. l'ospitante, un datore di lavoro, pubblico o privato, con sede operativa ubicata sul territorio regionale, che favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro.
- c. il tutor didattico organizzativo, designato dal promotore, con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, individuato tra soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma di secondo ciclo, il quale mantiene e garantisce i rapporti costanti tra promotore e tirocinante, assicura il monitoraggio del progetto individuale, predispone la relazione finale del tirocinio, anche ai fini della certificazione delle competenze.
- d. il tutor aziendale, designato dall'azienda, con funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale ed assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori o di liberi professionisti associati.

Il promotore

I tirocini extracurriculari, anche su proposta degli Enti Bilaterali e delle Associazioni sindacali e dei datori di lavoro, sono promossi dai seguenti soggetti:

- accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale ed ai servizi al lavoro di cui all'art. 25 legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22;
- autorizzati ai servizi per il lavoro ai sensi degli art. 14 e 15 della legge regionale della legge regionale 28 settembre

2006, n. 22;

- autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate di cui al precedente paragrafo "Tirocini extracurricolari", comma 2, lett. d), e), f);

I tirocini curricolari sono promossi dai soggetti che in base agli ordinamenti di riferimento realizzano i percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale, ivi compresi quelli di formazione regolamentata, nonché percorsi universitari e di alta formazione.

L'ospitante

I soggetti ospitanti possono avviare tirocini extracurricolari, in coerenza con l'attività esercitata, nei limiti di seguito indicati:

- a. con un numero compreso tra zero e cinque lavoratori presso la stessa unità produttiva, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati: non più di un tirocinante nello stesso periodo;
- b. con un numero compreso tra sei e diciannove lavoratori presso la stessa unità produttiva, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati: non più di due tirocinanti nello stesso periodo;
- c. con venti e oltre lavoratori presso la stessa unità produttiva, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati: un numero di tirocinanti presenti nello stesso periodo non superiore al 10% del numero dei lavoratori suddetti.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio extracurricolare con il medesimo tirocinante, salvo nel caso di soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 cui si rinvia per le specifiche disposizioni.

Il soggetto ospitante è tenuto alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini extracurricolari, le quali devono essere inviate mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative, e sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni Regionali del Lavoro e Direzioni Territoriali del Lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e di altre forme previdenziali sostitutive.

Durata del tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento destinato ai neo-qualificati o neodiplomati del sistema di istruzione e formazione professionale, ai neodiplomati del sistema di istruzione ed ai neolaureati, e promossi entro dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo, deve avere una durata non superiore ai sei mesi proroghe comprese.

1. Il tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, di cui al paragrafo "Tirocini extracurricolari", comma 2, deve avere una durata massima:
 - non superiore ai dodici mesi, proroghe comprese, per le persone di cui al paragrafo "Tirocini extracurricolari", comma 2, lettere a), b), c), e), f);
 - non superiore a ventiquattro mesi, proroghe comprese, nel caso di persone con disabilità, di cui al paragrafo "Tirocini extracurricolari", comma 2, lettera d). Per i disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo iscritti alle liste del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999 n.68 è prevista, con valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, la possibilità di deroga ai limiti di durata e di ripetibilità del tirocinio;
2. I tirocini curricolari hanno una durata conforme a quanto previsto dai relativi ordinamenti;
3. I periodi di tirocinio extracurricolare sono cumulabili e la loro somma non può superare i 24 mesi nell'arco della vita formativa, ad eccezione dei soggetti disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo iscritti alle liste del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999 n.68.

Atto convenzionale

I tirocini sono attivati sulla base di una convenzione firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante, sottoscritta per presa visione dal tirocinante, secondo lo schema che verrà adottato con successivo decreto dirigenziale, in cui le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto individuale di formazione, che costituisce parte integrante della convenzione stessa.

Qualora il tirocinante sia minorenni, è obbligatoria una specifica autorizzazione del rappresentante legale del minore alla partecipazione al tirocinio.

La convenzione, in particolare, deve prevedere obbligatoriamente le regole di svolgimento del tirocinio nonché i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, ivi compresa la previsione del valore del rimborso spese o indennità di partecipazione eventualmente spettante al tirocinante.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per gravi motivi espressamente previsti, in particolare nel caso di un comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, oppure qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

La Regione promuove la stipula delle convenzioni quadro, settoriali e territoriali, quali strumenti a sostegno della semplificazione e della governance dei tirocini. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini, qualora le esperienze di tirocinio si realizzino presso una pluralità di datori di lavoro, possono essere stipulate:

- a. convenzioni quadro settoriali fra i soggetti promotori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato;
- b. convenzioni quadro territoriali fra i soggetti istituzionali territorialmente competenti e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori interessati.

Se un soggetto promotore attiva più tirocini con uno stesso soggetto ospitante può sottoscrivere un'unica convenzione.

Ciascuna convenzione, sottoscritta dalle parti, con l'allegato progetto formativo, deve essere comunicata alla Regione attraverso apposito sistema informativo dedicato, secondo le modalità stabilite con successivo atto dirigenziale, ovvero nelle more della sua operatività attraverso sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo formazione@pec.regione.lombardia.it, ai fini del monitoraggio e controllo delle attività di tirocinio.

Progetto formativo individuale

Il progetto formativo individuale, secondo lo schema che sarà adottato con successivo decreto dirigenziale, è sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante, ovvero dal rappresentante legale di quest'ultimo qualora minore, e deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a. individuazione della struttura ospitante e relativo settore di inserimento;
- b. nominativi del tutor didattico e del tutor aziendale;

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 26 marzo 2012

- c. obiettivi formativi in rapporto ai settori d'inserimento nella struttura organizzativa e modalità di realizzazione, ivi compresa la durata;
- d. estremi identificativi delle assicurazioni stipulate a favore del tirocinante in relazione alle attività previste nel progetto.

Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento dei tirocini, il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro.
2. Deve altresì rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
4. Al termine del tirocinio, il tirocinante ha diritto alla certificazione delle competenze acquisite, anche ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale o di ingresso e reingresso in percorsi formali di istruzione e istruzione e formazione professionale, in coerenza con il progetto formativo realizzato.
5. La certificazione di cui al precedente comma 4 è rilasciata, nel rispetto della regolamentazione regionale in materia, dagli operatori accreditati del sistema regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale o ai servizi al lavoro.

Norme in materia di sicurezza e garanzie assicurative

1. I tirocini devono essere attuati nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il soggetto promotore ha l'obbligo di assicurare il tirocinante presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. La convenzione può esplicitamente prevedere che sia il soggetto ospitante ad assumersi l'obbligo di cui al precedente comma 2.
4. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dal tirocinante e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio.

Divieti

E' fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione:

- del personale assunto con contratti a termine nei periodi di picco delle attività;
- del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità o ferie;
- per colmare le vacanze in organico;
- del personale sospeso in Cassa integrazioni guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga;

Ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto individuale, ovvero per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi.

Controlli

1. La Regione si riserva di effettuare controlli documentali ed in loco presso il promotore al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio nel rispetto delle prescrizioni dei presenti indirizzi regionali e delle pattuizioni stabilite in convenzione.
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati ai sensi della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 e legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento e sull'autorizzazione. In tutti gli altri casi la Regione provvede alla segnalazione Servizio Ispezione del Lavoro per i successivi adempimenti.

Estensibilità ai cittadini stranieri

Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea presenti sul territorio regionale in condizione di regolarità, si applica la disciplina dei tirocini extracurricolari di cui al precedente paragrafo "Tirocini extracurricolari".

Per i cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 22 marzo 2006 "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea".

Regime transitorio

Alle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore dell' art. 11 del decreto legislativo 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 Settembre 2011, n. 148, continua ad applicarsi la normativa nazionale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento).